

di Giorgio Pili, Mauro Pili & C. SAS

Genova, 09 Gennaio 2017

Spettabile Ditta/Gentile Cliente

**Oggetto: Novità fiscali, Legge nr.232/2016 (Legge di Bilancio 2017) e Decreto Legge nr.193/2016.**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nelle **Leggi** di cui in oggetto:

### **NUOVO REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI:**

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata.

Il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del reddito, in sostituzione del principio di competenza, è il **principio di cassa** (art. 66 del TUIR). In forza di tale modifica, rileva il momento della manifestazione numeraria (**incasso o pagamento**).

Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra: l'ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

#### ***Deduzione delle rimanenze finali***

In conseguenza di tali modifiche, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo, (pagamento della fattura di acquisto).

Un'unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

#### ***Adempimenti contabili***

Vengono istituiti dei nuovi registri "cronologici" riservati alla separata annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute.

Tali registri si aggiungono a quelli già in uso, che sono:

- registri prescritti ai fini IVA;
- registro dei beni ammortizzabili;
- libro unico del lavoro, se necessario.

#### ***Tenuta semplificata dei registri contabili***

È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito. È, infatti, necessario annotare sui registri IVA l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Nell'ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l'incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

**In via ulteriore è possibile esercitare un'apposita opzione**, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di

semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

### **Apposito decreto attuativo fornirà ulteriori chiarimenti.**

#### **NUOVA IMPOSTA IRI – IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA:**

Viene introdotta l’imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo art. 55-*bis* del TUIR, **applicabile al solo reddito d’impresa reinvestito nella società.**

##### ***Contribuenti ammessi***

Possono optare per l’applicazione dell’IRI i seguenti soggetti sempreché abbiano adottato la contabilità ordinaria, anche per opzione:

- imprenditori individuali;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di capitali aventi i requisiti per l’opzione per il regime fiscale della “trasparenza”.

##### ***Esercizio dell’opzione e sua durata***

Il regime IRI è subordinato all’esercizio di un’opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

Le opzioni relative al 2017 devono, pertanto, essere comunicate mediante il modello UNICO 2018. L’opzione ha durata pari a cinque anni ed è rinnovabile.

L’aliquota applicabile è pari al 24%.

##### ***Regime impositivo***

L’opzione per l’IRI comporta la separazione tra:

- il reddito d’impresa reinvestito nella Ditta/Società, assoggettato ad IRI;
- gli utili prelevati dal Titolare e/o dai Soci, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito da assoggettare all’IRPEF.

#### **SUPER-AMMORTAMENTI – PROROGA:**

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

**Autoveicoli:** A differenza della precedente versione, dell’agevolazione possono beneficiare della maggiorazione del 40% i **veicoli esclusivamente strumentali** o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).

#### **IPER-AMMORTAMENTI:**

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, vengono introdotti i c.d. “iper-ammortamenti”.

L’agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall’1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra esposte per i super-ammortamenti).

##### ***Maggiorazione del 150%***

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, specificatamente individuati dalla Legge, ai fini della fruizione del beneficio devono essere prodotti appositi documenti.

#### **RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA:**

Sono state prorogate le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, presenti nel bilancio al 31.12.2015, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2016.

Possono essere rivalutati:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate.

L'imposta dovuta è pari: a) al 16%, per i beni ammortizzabili, b) al 12%, per i beni non ammortizzabili.

### **RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI:**

E' consentito alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2017.

La norma prevede, l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia", predisposta da Professionista abilitato, da versarsi entro il 30.6.2017 nella misura dell'8%.

### **AUTOVEICOLI DI AGENTI E RAPPRESENTANTI – CANONI DI NOLEGGIO:**

Viene innalzato da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per il noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

### **DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI:**

La detrazione IRPEF del 65% e del 50% per gli interventi di riqualificazione energetica e/o ristrutturazione degli edifici, viene prorogata in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2017.

### **DETRAZIONE IRPEF "BONUS MOBILI":**

La disciplina relativa al c.d. "bonus mobili ed elettrodomestici", previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, è stata oggetto di proroga e di importanti modifiche.

E' confermato, che i beni acquistati, beneficiari del credito fiscale, devono essere finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e che, gli interventi di recupero, devono essere iniziati dal 1° Gennaio 2016.

### **VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE DAL CONDOMINIO:**

Il versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio (ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73) deve essere effettuato quando l'ammontare delle ritenute stesse raggiunge l'importo di 500,00 euro e, comunque, entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Il condominio deve effettuare il pagamento di quanto dovuto ai Fornitori soggetti alla suddetta ritenuta, pena l'applicazione di pesanti sanzioni, tramite conti correnti bancari o postali ad esso intestati.

### **COMUNICAZIONI FATTURE ATTIVE – PASSIVE E LIQUIDAZIONE IVA**

I contribuenti titolari di partita I.V.A., con decorrenza dal 1° Gennaio 2017, hanno l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- tutti i dati riguardanti le Fatture emesse e/o ricevute nel trimestre di riferimento;
- i dati contabili riepilogativi delle "liquidazioni IVA periodiche" siano esse a credito o a debito.

Il termine per effettuare l'invio è l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre.

**Considerata l'importanza dell'adempimento, si sollecita la massima tempestività e puntualità nella consegna della documentazione contabile.**

### **PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNO 2016**

Si ricorda che la dichiarazione IVA per l'anno 2016 andrà presentata autonomamente entro e non oltre il prossimo **28 Febbraio 2017 – precedentemente il termine era il 30 Settembre**. Risulta pertanto necessario, al fine di portare in detrazione l'IVA pagata, **ricevere tutta la documentazione in vostro possesso, relativa all'anno 2016, entro e non oltre il 31 Gennaio 2017**. Eventuali fatture ricevute in data successiva, potranno essere contabilizzate, ai fini IVA, nel primo trimestre del 2017.

## **VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO E IRAP – SALDO E PRIMO ACCONTO**

Le nuove scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, sono stabilite:

- al 30 giugno, invece del giorno 16 Giugno, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- al 30 luglio, invece del giorno 16 Luglio, con la maggiorazione dello 0,4%.

## **NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI E CARTELLE DI PAGAMENTO**

Si prevede la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria, di notificare degli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento a mezzo PEC, per le imprese individuali, le società di persone/di capitali e i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

**Si evidenzia la necessità di leggere con regolarità la casella di “PEC” e di controllarne la sua validità.**

## **ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E DEI PARAMETRI CONTABILI**

La riforma verrà attuata attraverso la sostituzione degli studi di settore con appositi “indici sintetici di affidabilità fiscale”, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;

## **CONSEGNA AI CONTRIBUENTI DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - DIFFERIMENTO DEL TERMINE**

Viene differito dal 28 febbraio al 31 marzo il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate.

Resta invece ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, al fine di poter acquisire i relativi dati per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile.

## **SOPPRESSIONE DI EQUITALIA**

Viene disposta la soppressione di Equitalia dall'1.7.2017 e, di fatto, la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico, denominato “**Agenzia delle Entrate-Riscossione**”.

In conseguenza della citata soppressione, viene introdotta la possibilità, per i contribuenti, di definire le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS affidati ad EQUITALIA, nel periodo tra il 1° Gennaio 2000 ed il 31 Dicembre 2016, **fruendo dello sgravio delle sanzioni amministrative tributarie e contributive nonché degli interessi di mora.**

**Il termine per aderire alla procedura di “definizione agevolata” è il 31 marzo 2017.**

## **PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CARTACEO**

Viene abolito l'obbligo, per i contribuenti non titolari di partita IVA, di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni.

Resta ferma la precedente disciplina di presentazione telematica in caso di:

- modelli F24 con saldo a debito, ma contenenti compensazioni e/o con “saldo zero”.

Nel rimanere a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

***C.S.C.I. S.A.S. - Studio PILI***